



**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1213 F24

DECRETO DIRIGENZIALE N. 476 /DA del 11 SET 2023

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n 972/2021, giudizio F.lli Russello SRL, c/ CAS del Tribunale di Messina;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che in data 22/08/2023 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Messina la cartella di pagamento n° 2021/002/SC/000000972/0/002 per imposta di Registro di € 208,75, derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina n° 972/2021 emessa a favore di F.lli Russello SRL che si allega;

**Che** tale pagamento di € 208,75 , è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 20/10/2023**;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 208,75 al capitolo 122 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 20/10/2023**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.  
Ing. Dario Costantino



1213

**PEC**  
 Tipo E-mail      PEC Inter.  
 Da                    Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - < dp.Messina@pce.agenziaentrate.it >  
 A                     < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
 Oggetto            RISERVATA PERSONALE ? Provvedimento giudiziario TXX2021002SC0000009720002 - Avviso di  
                          liquidazione [ENTRATEIAGEDP-MEIREGISTRO UFFICIALEI175706122-08-2023]  
                          [272481987I264361945]

Martedì 22-08-2023 10:05:51

Oggetto: RISERVATA PERSONALE – Provvedimento giudiziario TXX2021002SC0000009720002 - Avviso di liquidazione

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

*Cont.*

**Allegati:**


InfoProtocollo.txt TXX2021002SC0000009720002.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.txt Segnatura.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
22 AGO. 2023		
DIR. GEN.	<del>DA.</del>	D.A.T.E.

*ALU 27/1P*



**Consorzio per le  
 AUTOSTRADE SICILIANE**  
 Prot. 25653  
 del 22-08-2023 Sez. A



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2021/002/SC/000000972/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000972/2021

DEL 13/05/21 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E' STATA  
APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI EURO 200,00 SUL  
DISPOSITIVO.

PROCEDIMENTO TRA F.LLI RUSSELLO SRL CONTRO CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE  
SICILIANE *COMI*

LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL UFFICIO ENTRO 10GG  
DALL AVVENUTO PAGAMENTO, PER POSTA ALL INDIRIZZO: VIA SANTA CECILIA N.45/C  
98123MESSINA - VIA EMAIL A:DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT;  
PEC: DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(\*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata  
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'  
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
MATILDE SILVANA TROVATO  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in data 29 marzo 2021, nelle persone dei signori

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - Dott. Giuseppe Minutoli         | Presidente   |
| - Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo | Giudice      |
| - Dott. Valerio Brecciaroli       | Giudice rel. |

Nel procedimento n. 5390/2020 R.G. proposto da

Fratelli Russello s.r.l. (c.f. e p.iva 01788880852), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonino Malatesta e dall'avv. Giuseppe Virbani;

reclamante

contro

C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane (p.iva 01962420830), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*;

resistente contumace

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2020 la Fratelli Russello s.r.l. proponeva reclamo *ex* art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza depositata in data 18 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 231/2020 R.G.E., con la quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per rinuncia agli atti da parte del creditore procedente e compensato le spese di lite, disponendo lo svincolo delle somme accantonate presso la terza pignorata Unicredit s.p.a.

In particolare la reclamante eccepiva l'errata pronuncia del Giudice dell'esecuzione, laddove aveva ritenuto formulata da parte del creditore una rinuncia agli atti, evidenziando, piuttosto, di aver solamente dato atto dell'intervenuta soddisfazione dell'importo capitale di cui al precetto, chiedendo, invece, l'assegnazione delle somme da liquidarsi a titolo di spese del giudizio.

Non si costituiva in giudizio il C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.



ii

Sentenza n. 972/2021 pubbl. il 13/05/2021  
RG n. 5390/2020  
Repert. n. 1352/2021 del 13/05/2021

Tanto premesso, nel merito il reclamo deve essere accolto nei seguenti limiti.

Ritiene il Collegio che correttamente il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia da parte del creditore procedente.

Va, infatti, rilevato che la dichiarazione, contenuta nelle note di attazione scritta per l'udienza del 4 dicembre 2020, con la quale la Fratelli Russello s.r.l. chiedeva disporsi la "cessata materia del contendere", per essere stata interamente soddisfatta dal C.A.S. in ordine alla sorte capitale del debito, non può che considerarsi espressa rinuncia agli atti da parte del creditore, avendo così manifestato quest'ultimo il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, non dando ulteriore impulso alla medesima.

Tanto premesso, il reclamo deve accogliersi nella parte in cui censura la pronuncia del Giudice dell'esecuzione in ordine alla compensazione delle spese di lite.

Ritiene il presente Collegio, infatti, che l'avvenuto integrale pagamento del proprio debito da parte del C.A.S. successivamente alla notifica del pignoramento e la totale assenza di una opposizione all'esecuzione da parte di quest'ultima sia sintomatica dell'effettiva esistenza del debito oggetto d'esecuzione, con la conseguenza che le spese del procedimento esecutivo devono incombere sul debitore pignorato.

Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto *ex art. 630 c.p.c.* da Fratelli Russello s.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 18 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 231/2020 R.G.E., con la quale il giudice dell'esecuzione disponeva l'estinzione della procedura esecutiva, compensando le spese di lite tra le parti, e procedere alla liquidazione delle medesime con assegnazione delle medesime al creditore, qualora non già svincolate.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente procedimento), seguono la soccombenza, con la conseguenza che la resistente deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della società reclamante.

P.Q.M.

Il Collegio, nel procedimento n. 5390/2020 proposto da Fratelli Russello s.r.l. contro C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane, così decide:

- 1) Accoglie nei limiti indicati in parte motiva il reclamo proposto *ex art. 630 c.p.c.* da Fratelli Russello s.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 18 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 231/2020 R.G.E., e, per l'effetto, condanna il C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane a pagare le spese del procedimento dell'esecuzione nei confronti della reclamante, che liquida in € 207,62 per spese vive ed € 2.000,00 per compensi, da corrispondersi al procuratore antistatario, e ne dispone



Sentenza n. 972/2021 pubbl. il 13/05/2021

RG n. 5390/2020

Repert. n. 1352/2021 del 13/05/2021

l'assegnazione a quest'ultimo della somme pignorate presso il terzo Unicredit s.p.a. se non già svincolate

- 2) Conferma per il resto l'ordinanza emessa in data 18 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 231/2020 R.G.E.;
- 3) Condanna il C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite a favore di Fratelli Russello s.r.l. che liquida in € 147,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Messina, all'esito della camera di consiglio del 29 marzo 2021.

Il giudice relatore

Dott. Valerio Brecciaroli

Il Presidente

Dott. Giuseppe Minutoli

